

## TESTO DELL'INTERROGAZIONE

### Rinnovo concessione del Ritom

Una concessione idroelettrica si estingue per la scadenza della sua durata. E' il caso dell'utilizzazione delle forze idriche del Ritom, la cui concessione accordata dal Gran Consiglio nel 1926 alle Ferrovie federali svizzere (FFS) è scaduta nel 2005. Analoga situazione si è determinata in Vallese, dove detta impresa della Confederazione, per continuare lo sfruttamento dell'impianto idroelettrico di Barberine-Emosson, ha appena concluso un accordo con l'autorità cantonale in vista del rilascio una nuova concessione.

L'articolo 69 della Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUF) segnatamente indica che in caso di riversione degli impianti, e sempreché l'atto di concessione non disponga altrimenti, la comunità concedente ha il diritto di avocare senza compenso a sé le opere di ritenuta o di presa, di adduzione o di scarico d'acqua costruite su terreno pubblico o privato, i motori idraulici coi fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto.

Per la sua rinuncia al diritto alla riversione del succitato impianto (anche in ossequio ai disposti dell'art. 12 cpv. 1 LUF) il Canton Vallese ed i comuni interessati, da parte delle FFS, riceveranno un indennizzo di ben 343 milioni di franchi. Questo è infatti l'accordo a cui sono recentemente addivenuti i due enti, come riferito dagli organi d'informazione.

Ritenuto che il rinnovo della concessione del Ritom è a tutti gli effetti una fattispecie equivalente a quella di Barberine-Emosson, al Consiglio di Stato chiedo di volere precisare:

1. se le trattative in corso fra le FFS e l'Azienda elettrica ticinese (per incarico del Consiglio per Stato) includono la definizione dell'indennizzo dovuto al Cantone per la rinuncia al diritto di riversione;
2. se tale indennizzo verrà valutato con gli stessi criteri adottati dalle FFS con il Governo vallesano;
3. a quanto ammonterebbe detto indennizzo;
4. a quanto è stata valutata l'indennità straordinaria dovuta dalle FFS al Cantone ed ai Comuni di Quinto ed Airolo per il continuato sfruttamento della forza idrica senza concessione da parte del Gran Consiglio, ciò durante periodo che intercorrerà dal 2006 - anno di scadenza della vecchia concessione - sino al momento del rilascio di una nuova concessione,
5. il Cantone, quale ente pubblico avente la facoltà di esercitare il diritto di riversione può, con il consenso del concessionario, conferire il valore del diritto di riversione come quota di partecipazione nell'impresa esistente (cfr. art. 67 cpv. 5 LUF). A codesto lodevole Consiglio di Stato chiediamo se la prevista partecipazione del 25% del Cantone (nella futura di Ritom S.A con le FFS) avverrebbe anche sulla base di simile conferimento?

Fabio Canevascini  
Bruno Storni